

## **Il Tar Liguria rimette al vaglio della Corte Costituzionale la nuova disciplina degli obblighi procedurali imposti dalla riforma della c.d. Legge Pinto al fine di ottenere la somma dovuta a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo**

[Tar Liguria, sez. II, ord., 17 ottobre 2016 n. 1007 – Pres. ed Est. Pupilella](#)

### **Giustizia amministrativa – Ottemperanza – Legge Pinto – Obblighi dichiarativi – Termine dilatorio – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza.**

*Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 commi 1 e 2, 111 commi 1 e 2, 113 comma 2, 117 comma 1 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 5 sexies commi 1, 4, 5, 7 e 11 l. 24 marzo 2001 n. 89 (come introdotti dalla L. 28 dicembre 2015 n. 208), nella parte in cui preclude al creditore della somma liquidata a titolo di indennizzo per irragionevole durata del processo, che non abbia adempiuto agli obblighi dichiarativi di cui al comma 1 della medesima disposizione, di agire in via esecutiva per ottenere il soddisfacimento del proprio credito ovvero di proporre ricorso per l'ottemperanza del decreto liquidatorio, imponendo altresì un ulteriore termine dilatorio semestrale e cumulabile (1).*

---

(1) Con l'ordinanza in epigrafe il Tar Liguria rimette alla Consulta la nuova disciplina della c.d. legge Pinto introdotta dalla legge di stabilità del 2016, con particolare riferimento agli ulteriori obblighi dichiarativi imposti al creditore della somma liquidata a titolo di indennizzo.

#### **La disciplina**

Come noto, con la legge n. 208 del 2015 è stato introdotto l'art. 5-bis della l. 89 del 2001, teso a disciplinare le modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo.

In particolare, nei termini ricostruiti dall'ordinanza, la norma ha introdotto ex novo un procedimento necessario per ottenere il pagamento di tale somme imponendo, in primo luogo, al creditore di rilasciare una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà, attestante la non avvenuta riscossione di quanto dovuto (comma 1); tale dichiarazione assume i connotati di una condizione necessaria per ottenere il pagamento.

In secondo luogo, viene introdotto un termine dilatorio semestrale, decorrente dalla data in cui sono assolti gli obblighi comunicativi di cui al primo comma, entro il quale l'Amministrazione debitrice può effettuare il pagamento (comma 5) e prima del quale il creditore non può procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto o alla proposizione di un ricorso per l'ottemperanza del provvedimento liquidatorio (comma 7). Detto termine di 180 giorni va ad aggiungersi al termine di 120 giorni già previsto in

via generale dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, per tutti i crediti vantati nei confronti di un'Amministrazione dello Stato.

L'ordinanza desume la cumulabilità e non alternatività dei due termini dalla lettera dell'art. 5-*sexies* comma 11, il quale prevede che in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al primo comma, il pagamento non possa essere disposto neppure nell'ambito dei procedimenti esecutivi già in corso, cioè quelli per i quali il termine contemplato dal predetto art. 14 d.l. n. 669/1996 (120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo) costituiva già condizione per procedere ad esecuzione forzata.

Ne deriva che il creditore non può procedere all'esecuzione forzata, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento, prima che sia decorso un termine di dieci mesi.

### **I profili di rimessione**

Così ricostruito il dato normativo, il Tar rileva una serie di profili di incostituzionalità.

In primo luogo, per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto si è creato un regime normativo e procedimentale ingiustificatamente favorevole all'Amministrazione debitrice di somme ex l. n. 89/2001, la cui irragionevolezza discende anche dalla violazione del principio della *par condicio creditorum*.

In secondo luogo, per violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24, primo e secondo comma, e 113, secondo comma Cost., in quanto la previsione di un termine semestrale (ulteriore rispetto al quello di 120 giorni previsto dal citato art. 14 del D.L. n. 669/1996) comporta l'impossibilità per il cittadino di agire in via immediata e diretta per il soddisfacimento del proprio credito, pur essendo egli in possesso di un titolo esecutivo perfetto.

In terzo luogo, per violazione del principio del giusto processo, come sancito dalle norme sovranazionali di cui alla carta dei diritti UE ed alla CEDU, in specie laddove è previsto che le modalità procedurali dei ricorsi non debbano (come invece succede nel caso de quo, secondo l'ordinanza in epigrafe) rendere praticamente impossibile od anche solo eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

Sulla legge Pinto, si segnalano per completezza, fra le più recenti decisioni del giudice delle leggi e della Corte di Strasburgo:

- a) in relazione al processo penale, Corte cost. 19 febbraio 2016 n. 36, in *Riv. dir. internaz.*, 2016, 620; 23 luglio 2015, n. 184, in *Giur. costit.*, 2015, 1388, con nota di SPANGHER;
- b) in relazione al processo civile, Corte cost., 22 ottobre 2014 n. 240 in *Responsabilità Civile e Previdenza*, con nota di AZZALINI, secondo cui «*In materia di giusto processo, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale*

dell'art. 2 bis, 3<sup>o</sup> comma, l. 24 marzo 2001 n. 89, in riferimento all'art. 117, 1<sup>o</sup> comma, cost., in relazione all'art. 6, par. 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui, disponendo che la misura dell'indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo non possa in ogni caso «essere superiore [...] al valore del diritto accertato dal giudice» (se inferiore al valore della causa), comporterebbe «l'impossibilità di liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore della parte che, nel processo presupposto, sia risultata interamente soccombente»; detta disposizione deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui il giudice accerta l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio dall'attore>>; 10 maggio 2012, n. 117, in *Giust. civ.* 2012, 7-8, I, 1648, che ha dichiarato non fondata, in riferimento agli art. 3, comma 1, 24, 25, comma 1, e 111, comma 2, Cost., la q.l.c. dell'art. 3, comma 1, l. 24 marzo 2001 n. 89, nella parte in cui, secondo l'interpretazione assunta come diritto vivente, dispone che la competenza territoriale funzionale della corte di appello determinata ai sensi dell'art. 11 c.p.p. si estende anche ai procedimenti iniziati avanti ai giudici amministrativi;

- c) in relazione alla disciplina della Cedu, Corte europea diritti dell'uomo, sez. II, 6 aprile 2010, n. 34375, in *Riv. dir. internaz.* 2010, 3, 842; 16 ottobre 2007, in *Foro it.* 2008, IV, 65, a mente della quale <<il ricorso per equa riparazione nel caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui all'art. 6, par. 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come previsto dalla l. 24 marzo 2001 n. 89 (cd. legge Pinto), costituisce un ricorso effettivo ed accessibile, in conformità di quanto disposto dall'art. 13 della medesima convenzione, che richiede un ricorso interno abilitante il competente organo giudiziario nazionale a conoscere del contenuto delle doglianze>>.